



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 292 del 16 aprile 2021

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**LEONORI – CALIFANO – FORTE – BATTISTI - REFRIGERI –
PATANÈ – MATTIA – MINNUCCI – LENA - GRIPPO**

***DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI TOELETTATURA DEGLI
ANIMALI DI AFFEZIONE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV - IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI TOELETTATURA
DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE”

d’iniziativa dei Consiglieri

Marta Leonori

Michela Califano

Enrico Forte

Sara Battisti

Fabio Refrigeri

tia

Eugenio Patanè

Eleonora Mat-

Emiliano Minnucci

Rodolfo Lena

Valentina Grippo



RELAZIONE

L'attività di toelettatore di animali d'affezione è in costante crescita negli ultimi anni e, ormai, conta circa 5.000 addetti. Manca, tuttavia, un quadro chiaro e definito di regole, un inquadramento giuridico che valorizzi l'attività e tenga conto dei tanti aspetti necessari ad uno svolgimento professionale di questa attività, dalla cura degli animali al rispetto delle norme igienico-sanitarie, dalla formazione degli operatori alle norme veterinarie.

Più nello specifico in Italia nel 2020 risultavano registrate alle Camere di commercio più di 3.000 unità che impiegano quasi 5.000 persone per un mercato che ha quadruplicato il numero di imprese in dieci anni e vale 500 milioni di euro all'anno.

Più di un terzo delle famiglie italiane ha in casa un animale di affezione per un totale di 60 milioni, di cui circa 15 milioni sono cani e gatti, che producono una spesa per la loro cura tra i 30 e i 100 euro al mese.

In attesa che a livello nazionale sia approvata una legge che regolamenti in modo compiuto l'attività, la presente proposta si pone l'obiettivo di fissare per la Regione Lazio alcuni requisiti minimi che garantiscano tutti coloro che usufruiscono del servizio di toelettatura per i propri animali domestici.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità come sopra descritte: assicurare il libero esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso al mercato, nonché la tutela della salute e del benessere degli stessi animali.



Nell'articolo 2 sono contenute le definizioni ai fini della legge riguardo l'attività, la figura professionale e gli animali d'affezione, cioè i soggetti a cui si applicano le norme fissate nella presente proposta.

Gli articoli 3 e 4 dispongono le regole fondamentali dell'attività, nel terzo sono descritti i percorsi formativi per tutti coloro che intendano esercitare l'attività di toelettatore, essenziali per garantire professionalità e un servizio adeguato; nel quarto sono contenute le disposizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività: dall'avvio al concreto svolgimento del lavoro.

L'articolo 5 stabilisce le responsabilità del toelettatore a garanzia di adeguati trattamento e cura degli animali d'affezione anche in relazione al proprietario.

Le sanzioni previste nell'articolo 6 sono suddivise tra quelle - più gravi - per l'esercizio abusivo dell'attività e quelle, invece, per l'esercizio in difformità dalle norme della presente proposta.

Con l'articolo 7 si prevede la possibilità per la Regione di organizzare campagne informative sulla tutela degli animali e le garanzie che offre l'attività di toelettatore professionale.

Gli articoli 8 e 9 prevedono una o più delibere della Giunta per la definizione delle norme di dettaglio riguardo l'attività e la formazione nonché la disciplina transitoria.

Gli articoli 10 e 11 sono dedicati agli aspetti finanziari della proposta di legge, mentre l'articolo 12 è l'entrata in vigore del testo.



SOMMARIO

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Percorsi formativi)

Art. 4 (Esercizio dell'attività)

Art. 5 (Responsabilità del toelettatore degli animali di affezione)

Art. 6 (Sanzioni)

Art. 7 (Campagne informative)

Art. 8 (Disposizioni di attuazione)

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 10 (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

Art. 12 (Entrata in vigore)



Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, allo scopo di assicurarne il libero esercizio, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso al mercato, nonché per la tutela della salute e del benessere psico-fisico degli stessi animali, garantendo la salvaguardia delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche e favorendo la loro convivenza con gli esseri umani, nel rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica e tenuto conto del loro contributo alla qualità della vita umana e del valore a essi riconosciuto dalla società.



Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) animale di affezione: qualsiasi animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo, per affezione o compagnia, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali la pratica terapeutica dolce, la riabilitazione e l'assistenza;

b) responsabile di un animale di affezione: il proprietario o il detentore di un animale di affezione che risponde civilmente e penalmente dello stesso;

c) attività di toelettatura degli animali di affezione: l'attività economica di cura non veterinaria degli animali di affezione, svolta da operatori qualificati e consistente nell'insieme dei trattamenti e delle prestazioni di lavaggio, asciugatura, spazzolatura e taglio volti a mantenere pulito e ordinato il mantello degli stessi, effettuati secondo gli standard di riferimento, allo scopo di apportare benessere psico-fisico all'animale, al suo responsabile e alle persone che interagiscono o potrebbero entrare in contatto con lo stesso;

d) toelettatore degli animali di affezione: il soggetto che esercita l'attività di toelettatura degli animali di affezione, nel rispetto delle condizioni di igiene, del benessere psico-fisico e della sicurezza degli stessi, dei loro responsabili e delle altre persone che interagiscono o che potrebbero entrare in contatto con gli animali medesimi, anche offrendo ai responsabili suggerimenti in merito all'allestimento degli spazi di vita, all'igiene, alla cura estetica, ai prodotti da utilizzare, al nutrimento e alle attività ludiche dei loro animali.



Art. 3

(Percorsi formativi)

1. L'esercizio delle attività di toelettatura degli animali di affezione presuppone lo svolgimento dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico-professionali, comprese quelle in materia igienico-sanitaria e veterinaria.

2. Per accedere ai percorsi formativi è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età ovvero di età inferiore, purché in possesso di qualifica professionale in attuazione del diritto-dovere all'istruzione e/o alla formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e successive modifiche e della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.

3. I percorsi formativi prevedono un corso teorico-pratico di almeno 800 ore, di cui 200 ore di pratica, al termine del quale la Regione rilascia l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.

4. I percorsi di cui al comma 3 sono effettuati da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione conformemente alle norme vigenti in materia di formazione, senza oneri per la Regione medesima.

5. Sono esclusi dall'obbligo di frequentare le 200 ore di pratica dei percorsi formativi di cui al comma 3 coloro che abbiano svolto un periodo di apprendistato presso un'impresa



che esercita attività di toelettatura degli animali di affezione, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

6. Coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa non inferiore a due anni presso un'impresa che esercita attività di toelettatura degli animali di affezione sono tenuti a frequentare un corso teorico di 100 ore.

7. Coloro che esercitano l'attività di toelettatura degli animali di affezione sono tenuti a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento organizzati anche dalle associazioni di settore.

8. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8 disciplina le materie di insegnamento teorico pratico, le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, nonché la composizione delle commissioni di esame, e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.



Art.4

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio delle attività di toelettatura, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione, presso lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, corredata della relativa documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8.

2. Nei locali e negli ambienti destinati all'attività di toelettatura gli animali di affezione devono sostare solo per il tempo necessario all'esecuzione di tale attività.

3. I locali e gli ambienti destinati all'attività di toelettatura devono essere idonei sotto il profilo igienico sanitario, avere pareti lavabili e disinfettabili ed essere dotati di impianti idrici e di scarico collegati alla rete fognaria.

4. L'attività di toelettatura deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare, nonché in osservanza dei regolamenti locali di polizia urbana.

5. L'attività di toelettatura può essere svolta anche in forma itinerante, attraverso l'impiego di autoveicoli, secondo modalità compatibili con le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.



6. L'attività di toelettatura può essere svolta anche all'interno di esercizi di vendita di prodotti per animali, nonché presso studi veterinari, allevamenti, canili, rifugi, centri cinofili o campi di addestramento, fermo restando che essa deve essere esercitata da operatori che abbiano frequentato i percorsi formativi di cui all'articolo 3.

7. L'attività di toelettatura degli animali di affezione non può essere esercitata presso il domicilio del toelettatore o presso un'altra sede indicata dal cliente.

8. L'esercizio dell'attività di toelettatura degli animali di affezione è subordinato alla presenza di un responsabile tecnico che abbia svolto i percorsi formativi di cui all'articolo 3 individuato nella persona del titolare o di un dipendente dell'impresa ovvero di un collaboratore esterno.

9. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 8, definisce, altresì, le modalità per l'esercizio dell'attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.



Art. 5

(Responsabilità del toelettatore degli animali di affezione)

1. Il toelettatore degli animali di affezione è tenuto a eseguire solo i trattamenti e le prestazioni rientranti nell'attività di toelettatura, salvo quelli preventivamente concordati con il responsabile dell'animale che devono essere, comunque, coerenti con i trattamenti e le prestazioni eseguite.

2. Il toelettatore degli animali di affezione è tenuto a informare il responsabile dell'animale qualora, nel corso dell'attività di toelettatura, si prospetti una situazione di particolare complessità, dovuta a condizioni straordinarie o a eventi sopravvenuti, che impediscano di fatto la prosecuzione dell'attività.

3. Il toelettatore degli animali di affezione può rifiutarsi di eseguire l'attività di toelettatura qualora venga a conoscenza di patologie dell'animale, nuove o pregresse, che risultino incompatibili con l'attività.

4. Il toelettatore degli animali di affezione che, nell'esercizio dell'attività di toelettatura, venga a conoscenza di fatti suscettibili di costituire maltrattamento di animali ovvero di abusivo esercizio dell'attività è tenuto a presentare denuncia alle autorità competenti.



Art. 6

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di toelettatura in assenza della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 o senza aver effettuato i percorsi formativi di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 e il sequestro delle attrezzature e dei materiali utilizzati.

2. Chiunque eserciti l'attività di toelettatura in violazione di quanto disposto dall'articolo 4, commi da 2 a 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.

3. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applica la normativa statale e regionale vigente.



Art. 7

(Campagne informative)

1. La Regione promuove e organizza specifiche campagne informative finalizzate alla tutela della salute degli animali di affezione e alla conoscenza dei rischi connessi ai trattamenti effettuati dagli operatori abusivi.



Art. 8

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più deliberazioni, che definiscono, in particolare:

a) i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dell'attività di toelettatura degli animali di affezione e dei locali adibiti a tale attività;

b) la documentazione che deve essere allegata alla SCIA;

c) le materie d'insegnamento teorico e pratico, i requisiti, i contenuti e le metodologie didattiche relativi ai corsi di formazione, compreso il sistema di riconoscimento di crediti formativi di frequenza, che consentano di ridurre in tutto o in parte la durata dei percorsi formativi e le condizioni per il riconoscimento degli attestati rilasciati da altre regioni e province autonome, le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi e delle attività di aggiornamento nonché la composizione delle commissioni d'esame dei corsi di cui all'articolo 3;

d) gli eventuali ulteriori divieti nell'esercizio delle attività di toelettatura degli animali di affezione;

e) le modalità di informazione alla clientela sul possesso, da parte dell'operatore, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività, sull'esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, sui potenziali rischi per la salute degli animali;

f) le modalità per l'esercizio dell'attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.



Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano attività di toelettatura adeguano la loro attività e il loro aggiornamento professionale alle disposizioni previste dalla presente legge e dalla deliberazione di cui all'articolo 8.

2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 10

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri le risorse finanziarie impiegate, nonché quelle eventualmente disponibili, per la realizzazione delle campagne informative previste dall'articolo 7.



Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si provvede mediante lo stanziamento, nell'ambito del programma denominato "....." di cui alla missione denominata "...", pari ad euro, per il 2021 e pari ad euro per ciascuna annualità 2022 e 2023, a valere sul bilancio regionale 2021-2023.....



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.